Sentenza n. 952/09 Data deposito Data irrevocabilità



TRIBUNALE DI ROMA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI UFFICIO X

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dott.ssa Giuseppina Guglielmi all'udienza del 21/04/09 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(438-442-530-533 c.p.p.)

nei confronti di:

nato il 12/07/1966 a Roma

attualmente detenuto c/o Casa Circ.le di "Regina Coeli"

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. omissis

V.le

- Roma

IMPUTATO

- b) del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 10, 12, 23 Legge 110/75 avendo nell'esecuzione di un unico disegno criminoso detenuto abusivamente

abitazione le seguenti armi, tutte in sequestro meglio descritte nell'elenco che segue:

- pistola SMITH & WESSON cal. 357 Magnum avente matricola nr. 4K37576
- pistola SMITH & WESSON cal. 357 Magnum avente matricola nr. 63K7933

In Roma il 30.01.2009

c) del reato p. e p. dall'art. 648 c.p. avendo ricevuto la pistola SMITH & WESSON cal. 357 Magnum avente matricola nr. 4K37576 risultava essere provento di furto denunciato c/o il Comando Stazione CC di Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 14.07.2003 da amissis In Roma il 30.01.2009

Individuata la Persona Offesa in:

omissis , Via ?

13 -S. Maria Capua Vetere -

Fatto e diritto

A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato emesso dal GUP il 26 febbraio 2009: TIEIO avanzava, per mezzo del suo procuratore speciale, richiesta di giudizio abbreviato.

All'odierna udienza, fissata per la trattazione del giudizio, l'imputato reiterava la richiesta di giudizio abbreviato.

La richiesta veniva accolta, quindi, si procedeva al giudizio nelle forme del rito speciale richiesto e, indicati come utilizzabili tutti gli atti del giudizio, le parti hanno concluso come riportato a verbale.

Dalla lettura degli atti compresi nel fascicolo, in fatto, emerge quanto sarà di seguito illustrato.

Appartenenti al Commissariato di Ostia Lido il 30 gennaio scorso, alle ore 17,00 circa, procedevano all'arresto di 71210 , colto nella flagranza dei reati riportati in rubrica.

Nel verbale di arresto si riferisce che gli operanti, avendo ricevuto da fonte confidenziale l'informazione che 11210 , dedito da tempo allo spaccio di sostanze stupefacenti, quel giorno avrebbe provveduto a spostare in un luogo più sicuro le armi e la sostanza stupefacente che deteneva , decidevano di effettuare un servizio di osservazione.

Nel corso di questo, notavano che il Tizio faceva ingresso nello stabile di Via omissis , scala B e, avendolo visto entrare nell'appartamento contraddistinto dall'int. 19, si appostavano sul pianerottolo, bloccandolo all'uscita.

IL 11210, perquisito, veniva trovato in possesso di sostanza, verosimilmente costituita da cocaina, del peso di gr. 106.

Quindi, veniva svolta una perquisizione anche all'interno dell'appartamento, nel box di pertinenza, in una Renault Megane targata omissis e presso l'abitazione dell'imputato, sita a Fiumicino, Via omissis n. 26.

La perquisizione dava esito positivo poiché, all'interno del salone dell'abitazione di Via missis n. 72, veniva rinvenuta sostanza, anche a questa verosimilmente costituita

da cocaina, del peso di gr. 1.280, contenuta in separati involucri, per modalità di confezionamento identici a quello che il TIEIO aveva indosso al momento dell'uscita dall'appartamento.

Inoltre, era stato rinvenuto un bilancino di precisione, altro materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza, mentre all'interno di una cassaforte blindata per fucili, installata all'interno di uno stanzino ubicato sul balcone e le cui chiavi di apertura erano state consegnate dal TIEIO avevano rinvenuto due pistole a tamburo Smith & Wesson, cal. 357, Magnum.

Una di queste, precisamente quella con matricola 4K37576, era risultata provento di furto commesso in danno di omissis che aveva sporto denuncia presso il Comando Stazione dei CC di Santa Maria Capua Vetere il 14.7.2003.

L'altra con matricola 63K7933, da successivi accertamenti, era risultata di proprietà di Anastasi Salvatore che, tuttavia, non risulta averne denunciato il furto e che ad oggi non risulta rintracciabile alle utenze telefoniche a lui in uso.

Infine, venivano sequestrati due telefoni cellulari e la somma di € 3.170,00 che il aveva indosso con la sostanza stupefacente.

Tutta la sostanza sequestrata veniva analizzata dal consulente chimico nominato dal P.M. Lo stesso, nella relazione scritta depositata, ha esposto che nei reperti esaminati (ben sei) erano risultati presenti gr. 626 di cocaina HCI " pura", utilizzabile per il confezionamento di **4.176** singole dosi medie, ciascuna del peso di mg. 150.

Il 1140 interrogato all'udienza di convalida, si è avvalso della facoltà di non rispondere. All'odierna udienza lo stesso ha reso spontanee dichiarazioni e, oltre a dichiararsi pentito per le condotte illecite tenute, ha affermato di essersi determinato, per la prima volta, a delinquere per la preoccupazione che la sua malattia non gli lasciasse il tempo sufficiente per capitalizzare danaro per sistemare i suoi tre figli.

Agli atti è presente documentazione medica dalla quale risulta che il 11210 nel 2005 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una neoplasia vescicale.

Il perito nominato per accertare se incompatibili le condizioni di salute del Tiam con la detenzione in carcere ha escluso che la patologia è ancora attuale ed anche il rischio concreto di recidiva

Alla luce delle risultanze di fatto illustrate è pacifica la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati che gli sono ascritti, qualificato il fatto di cui al capo b) ai sensi degli artt. 10 e 12 L. 497/74.

infatti, all'uscita dell'abitazione di Via omissis , aveva indosso il danaro, una parte della sostanza stupefacente, nonché le chiavi dell'appartamento nel è stato trovata la residua sostanza e della cassaforte in cui erano riposte le armi.

Le circostanze evidenziate integrano un quadro probatorio che rende di tale evidenza l'appartenenza all'imputato sia della sostanza stupefacente, che delle armi da apparire inutile indugiare oltre nella dimostrazione della fondatezza dell'accusa, tanto più se si considera che, nelle spontanee dichiarazioni oggi rese dall'imputato ,è implicito il riconoscimento delle proprie responsabilità.

Quanto alla qualificazione giuridica conferita ai fatti, la scelta del P.M. appare condivisibile, ad esclusione che per i reati contestati al capo b), essendo erroneo il richiamo presente in quest'ultimo all'art. 23 della L. 110/75, ed essendo stato omesso il riferimento alla L. 497/74 che, agli artt. 10 e 12, punisce l'illegale detenzione dell'arma comune da sparo.

In merito al trattamento sanzionatorio deve evidenziarsi che la contestuale detenzione di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente e di due armi dello stesso tipo, di cui una di accertata provenienza furtiva, all'interno di un'abitazione dotata di una cassaforte blindata per fuculi, connotata la condotta dell'imputato in termini di massima gravità ed esclude ogni possibilità di un trattamento sanzionatorio più mite con il riconoscimento delle attenuanti generiche che la difesa ha invocato anche con la produzione della memoria in atti.

Tutte le circostanze sopra evidenziate provano, infatti, innanzitutto il pieno inserimento dell'imputato nel circuito dello spaccio di sostanza stupefacenti e con ruolo tutt'altro che gregario e marginale.

Una parte non irrisoria dello stupefacente l'imputato lo aveva invero con sé all'uscita di casa, il che esclude che fosse mero detentore della sostanza e prova che ne aveva la piena disponibilità e non per la pericolosa attività vendita "al minuto", ma per forniture intermedie nella catena dello spaccio.

Analogamente, quanto alla armi, non solo è d'obbligo ritenere che erano possedute per un utilizzo illegale, il che evoca il coinvolgimento del 11210 in altre attività pericolose illecite.

Inoltre, il possesso non può ritenersi occasionale, non solo perché le armi erano della medesima tipologia, ma perché l'istallazione di una cassaforte blindata per fuculi non può in altro modo spiegarsi se non ritenendo che l'imputato detenesse abitualmente armi, in tal modo mostrando un "eclettismo" e "versatilità" nelle attività illecite che travolge la positiva significazione che di norma si attribuisce al dato della incensuratezza, con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Né sono apprezzabili altri elementi idonei a giustificare il riconoscimento di queste ultime.

Il difensore ha affermato che l'imputato ha sempre prestato lecita attività lavorativa da questa traendo i proventi per vivere, dunque, è da escludere che il movente a delinquere sia stato rappresentato da disagiate condizioni economiche.

Gli argomenti adotti dall'imputato a giustificazione della sua condotta appaiono infine del tutto inverosimili.

Se infatti è ragionevole che un genitore, affetto da una malattia con prognosi infausta, abbia la preoccupazione per il futuro dei propri figli e provveda, per quanto possibile, a "sistemarli "ecomicamente, è però assolutamente inverosimile che, nella prospettiva di vita breve, pensi di farlo delinquendo, avendo la possibilità di lavorare onestamente, per l'elevato rischio, connesso al delitto, di perdere la libertà molto prima della propria vita.

A tali considerazioni deve aggiungersi - e il rilievo è assorbente nel caso che interessache attualmente il TIEIO non è malato poiché l'intervento che ha subito risale al 2005 ed è solo generico , non concreto , il rischio di recidivanza, come accertato il perito nominato per decidere della incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione in carcere.

I reati di cui ai capi b) possono ritenersi tra loro in continuazione e ovviamente in continuazione anche con quello di cui al capo c), perchè medesima è l'indole e identica la tipologia di armi detenute.

Per contro, la continuazione non può ritenersi tra questi reati e quelli di cui al capo a), risultando francamente difficile ritenere che questa condotta sia deliberata unitamente alle altre, mentre il generico proposito di delinquere è incompatibile con l'istituto di cui all'art. 81 cpcv c.p.

Valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., in particolare la personalità dell'imputato e la quantità di sostanza detenuta, appare congrua, con riferimento al reato di cui al capo a), la pena base di anni otto di reclusione e € 27.000,00 di multa, ridotta come in dispositivo ex art. 442 c.p.p.

Per i reati di cui ai capi b) e c), ritenuto più grave il reato di cui al capo c), perché punito con pena edittale più elevata nel minimo, appare congrua la pena base di anni due e mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa, aumentata per ognuno dei reati di cui al capo b), di mesi cinque di reclusione e € 75,00 di multa, quindi, complessivamente ad anni tre e mesi sei di reclusione e € 450,00 di multa, ridotta come in dispositivo ex art. 442 c.p.p. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

La sostanza stupefacente, il bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento in dosi della sostanza devono essere confiscati .

Analagomente deve rilevarsi per il danaro, dovendo ritenersi, in assenza di prova della lecita provenienza dello stesso, che sia provento dell'attività illecita con conseguente confisca ai sensi dell'art. 12 quinquies L. 356/92.

Tutto il materiale in sequestro deve essere distrutto, ad accezione del denaro, del quale va ordinato il versamento alla Cassa delle Ammende,.

Le pistole, infine, risultano di proprietà di privati che avevano conseguito la licenza per detenerle, sicchè vanno restituite ai rispettivi proprietari, se ancora titolari della licenza. In ipotesi negativa si ordina sin d'ora la confisca delle armi e il versamento alla competente Direzione di Artiglieria.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 530 e 442 c.p.p. dichiara 71210 colpevole dei reati che sono ascritti e. applicata la diminuente di rito, lo condanna per il reato di cui al capo a) alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed €18.000,00 di multa e, in relazione ai reati di cui ai capi b) e c),, ritenuta la continuazione tra gli stessi e qualificati i fatti di cui al capo b) ai sensi degli artt. 10 e 12 L. 497/74, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dichiara †1210 interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente, del bilancino di precisione e di tutto l'ulteriore materiale in sequestro .

Ordina la confisca e il versamento all'Erario del denaro.

Ordina la restituzione delle armi agli intestatari delle licenze se regolari. In ipotesi negativa, ordina la confisca delle stesse e il versamento alla competente Direzione di Artiglieria.

Roma, 21.04.2009

Dr.ssa Giuseppina Guglielmi

6